

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 2007 - 2013

REGOLAMENTO INTERNO

Il Comitato di Sorveglianza del Programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2007/2013 (in seguito denominato anche "Comitato"),

visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2;

visto il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999

visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

visto il Programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2007/2013, approvato con decisione della Commissione C(2007)5489 del 16 Novembre 2007 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del programma determinandone compiti e composizione;

vista la deliberazione della Giunta regionale della Regione Toscana, Autorità di Gestione del Programma, n. del che ratifica la composizione del Comitato di Sorveglianza del Programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2007/2013 :

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2007-2013

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1.

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Italia-Francia Marittimo 2007-2013, ai sensi dell'art. 63 e segg. del Regolamento CE 1083/2006.

Art. 2.

Composizione del Comitato di Sorveglianza

Conformemente alle disposizioni comunitarie è costituito nell'ambito del partenariato un Comitato incaricato della sorveglianza del Programma Operativo Italia Francia Marittimo 2007 - 2013.

Membri con potere deliberante

La composizione del Comitato di Sorveglianza circa i membri con potere deliberante è la seguente:

- o due rappresentanti del Governo Nazionale italiano (uno del Ministero dello Sviluppo Economico e un rappresentante IGRUE)
- o un rappresentante del Governo Nazionale francese
- o un rappresentante per ciascuna Regione dello spazio transfrontaliero (uno della Collettività della Corsica, uno della Regione Liguria, uno della Regione Sardegna, uno della Regione Toscana)
- o un rappresentante per ciascuna Provincia dello spazio (Province di Genova, di Imperia, La Spezia, Savona, Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia - Tempio Pausania, Ogliastra, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa - Carrara, Pisa, Dipartimento dell'Alta Corsica, Dipartimento della Corsica del Sud)
- o un rappresentante dei Comuni per ciascuna delle Regioni italiane e un rappresentante delle Municipalità corse

Membri con potere consultivo

Alle riunioni partecipano inoltre:

- o un rappresentante della Commissione Europea
- o i rappresentanti delle Autorità Ambientali italiane e francesi
- o un rappresentante per Regione delle amministrazioni competenti in materia di Pari Opportunità
- o i referenti dei Programmi Competitività delle singole Regioni
- o l'Autorità di Gestione Unica
- o l'Autorità di Certificazione Unica
- o l'Autorità di Audit Unica
- o il Segretariato Tecnico Congiunto.

Rappresentanza economico sociale

La rappresentanza economico-sociale è così composta:

- o un rappresentante del CESC (Consiglio Economico, Sociale e Culturale) per la Collettività della Corsica
- o un rappresentante del partenariato economico sociale per ogni Regione italiana, nel rispetto delle indicazioni del QSN

Coinvolgimento del partenariato ambientale

Le Autorità Ambientali si faranno carico di coinvolgere il partenariato ambientale locale, attraverso la consultazione delle associazioni ambientaliste riconosciute all'interno dei diversi sistemi regionali e nazionali. In particolare, verrà organizzato un Forum di cadenza coerente con le attività di sorveglianza e valutazione del Programma Operativo, destinato al partenariato che preceda le sedute del Comitato di Sorveglianza, per informare circa i risultati raggiunti, i problemi riscontrati e le soluzioni adottate in materia ambientale, con riferimento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, oltre che per raccogliere eventuali suggerimenti e proposte dei partner.



MARITTIMO - IT FR - MARITIME
TOSCANA - LIGURIA - SARDEGNA - CORSE

Ogni designazione è effettuata utilizzando le procedure interne correnti dell'organismo di appartenenza indicando un sostituto per ogni membro effettivo.

E' ammessa la partecipazione di esperti, a titolo consultivo, previa comunicazione ai Membri del Comitato di Sorveglianza da parte della Presidenza.

Art. 3 Presidenza

La Presidenza è assicurata, a turno e in funzione del luogo ove si svolge la riunione, da una delle Regioni italiane (Liguria, Sardegna, Toscana) o dalla Collettività Territoriale della Corsica

Per ogni riunione del Comitato di Sorveglianza la Presidenza:

- o definisce l'ordine del giorno in accordo con l'Autorità Unica di Gestione e, anche su richiesta dei membri del Comitato di sorveglianza, può inserire ulteriori punti all'ordine del giorno ed invitare esperti. In casi di motivata urgenza, il Presidente può aggiungere dei punti non contemplati dall'ordine del giorno con esclusione di quelli relativi ad argomenti di natura finanziaria;
- o invia le convocazioni, l'ordine del giorno e la documentazione ad esso relativa, per il tramite dell'Autorità Unica di Gestione, di norma non oltre i dieci giorni lavorativi antecedenti la riunione, per posta elettronica. Il Presidente può in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione salvo che per argomenti di natura finanziaria
- o organizza, con il supporto operativo del Segretariato Tecnico Congiunto, gli aspetti tecnici e logistici necessari al buon svolgimento delle riunioni, in particolare per quanto riguarda l'interpretariato;
- o verifica che sia presente il quorum previsto per la validità della riunione;
- o ratifica le decisioni del Comitato sulla base di quanto previsto dal Programma Operativo.

La Presidenza di turno designa un Segretario per la riunione. Il Segretario assiste il Presidente nelle attività di predisposizione e tenuta del Comitato e sottoscrive i verbali.

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dal Segretariato Tecnico Congiunto, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato. L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla data di svolgimento della riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Presidenza entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione.

I verbali sono firmati dal Presidente di turno del Comitato e dal Segretario.

Per assicurare l'adempimento dei compiti, la Presidenza beneficia del supporto operativo dell'Autorità Unica di Gestione e, su sua indicazione, del Segretariato Tecnico Congiunto.

Art. 4 Ruolo e compiti del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma.

A tal fine:





MARITTIMO - IT FR - MARITIME
TOSCANA - LIGURIA - SARDEGNA - CORSE

- a. esamina eventuali problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma e propone misure atte alla loro risoluzione ;
- b. esamina ed approva, entro sei mesi dall'adozione del Programma Operativo, i criteri di selezione delle operazioni da finanziare e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
- c. valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Operativo sulla base dei documenti presentati dall'Autorità Unica di Gestione;
- d. esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3 Regolamento 1083/2006;
- e. esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67 del Regolamento 1083/2006
- f. esamina il rapporto annuale di controllo, e le eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito alla loro valutazione;
- g. può proporre all'Autorità Unica di Gestione qualsiasi revisione o esame del Programma Operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi;
- h. esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi;
- i. esamina il piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione, gli interventi informativi e pubblicitari realizzati, i mezzi di comunicazione utilizzati;
- j. approva il budget annuale dell'Assistenza Tecnica e il piano di lavoro annuale del Segretariato Tecnico Congiunto;
- k. approva i criteri di selezione del Segretariato Tecnico Congiunto;
- l. approva i bandi e le procedure di selezione delle operazioni;
- m. delibera l'istituzione del Comitato direttivo e ne definisce il Regolamento interno;
- n. predispone e adotta i documenti per l'attuazione del Programma;
- o. può istituire gruppi di lavoro definendone i compiti, la composizione e le modalità di lavoro.

Per assicurare l'adempimento dei compiti, il Comitato beneficia del supporto operativo del Segretariato Tecnico Congiunto.

Art. 5

Funzionamento del Comitato di Sorveglianza

Riunioni

Dopo la prima riunione di insediamento, il Comitato è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno o, se necessario, con maggior frequenza, presso una delle Regioni che partecipano al programma, alternativamente in Italia e in Francia.

Per lo svolgimento e la validità dei lavori del Comitato, si richiede la presenza di almeno la metà più uno dei membri con diritto di voto, compresa la Collettività territoriale della Corsica. Nel caso di decisioni finanziarie che possono avere riflessi sulla quota di cofinanziamento nazionale, si richiede la presenza del MEF-IGRUE, mentre, nel caso di modifiche al Programma operativo si richiede la presenza dei rappresentanti degli Stati Membri e delle Autorità Ambientali. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea. Vengono utilizzate ambedue le lingue italiana e francese.

Al termine di ogni riunione viene deciso il luogo della riunione successiva.

Decisioni



Le decisioni sono prese per consenso.

Tuttavia, nel caso non sia possibile raggiungere per consenso una decisione sui seguenti temi (definiti "temi chiave"):

- o approvazione dei documenti per l'attuazione del Programma e successive modifiche e integrazioni;
- o approvazione e successive modificazioni delle Griglie di valutazione per i progetti;
- o approvazione e successive modificazioni dei regolamenti degli organismi di Programma (salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento);

le decisioni potranno essere prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, compresa la Collettività Territoriale della Corsica. Comunque, nessuna decisione potrà essere presa contro il parere congiunto delle Regioni presenti o delle Regioni più i rappresentanti degli Stati membri, se presenti.

La consultazione dei membri del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta è ammessa per ragioni di urgenza motivate su richiesta dell'Autorità Unica di gestione o di almeno un terzo dei membri con diritto di voto.

I membri del Comitato di Sorveglianza devono esprimersi in un termine di 10 giorni lavorativi. Se non ci sono obiezioni la decisione viene adottata. In caso di obiezioni il Presidente riformula la decisione sottoponendola nuovamente a procedura scritta e, se ci sono ancora delle obiezioni, iscrive la decisione all'ordine del giorno del successivo Comitato.

In via del tutto eccezionale, e per ragioni debitamente motivate, il termine di 10 giorni lavorativi è ridotto a 5 giorni lavorativi.

Art. 6

Procedure di modifica del Programma

L'Autorità Unica di Gestione del Programma sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del Programma, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

Art. 7

Ruolo del Segretariato Tecnico Congiunto

Funzioni

In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi, il Comitato di Sorveglianza sarà supportato dal Segretariato Tecnico Congiunto.

Trasmissione della documentazione

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato di Sorveglianza e tra questi e l'Autorità di Gestione e/o il Segretariato Tecnico Congiunto è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

I membri del Comitato comunicano al Segretariato l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

Art. 8

Comitato Direttivo

Il Comitato di Sorveglianza istituisce, nel corso della prima seduta, al proprio interno un Comitato Direttivo per la selezione e approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 1080/2006, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.

Composizione

Il Comitato Direttivo è composto da:

- o rappresentanti di autorità nazionali e regionali: un rappresentante del Governo Nazionale Francese, un rappresentante della Collettività della Corsica, un rappresentante della Regione Liguria, un rappresentante della Regione Sardegna, un Rappresentante della Regione Toscana, un rappresentante delle zone NUTS III per ogni Regione.
- o un rappresentante dell'Autorità Ambientale per Stato membro.
- o un rappresentante delle Pari Opportunità per Stato membro.

Ogni designazione è effettuata utilizzando le procedure interne correnti dell'organismo di appartenenza indicando un sostituto per ogni membro effettivo.

Il Comitato Direttivo opera sulla base di un proprio Regolamento interno definito dal Comitato di Sorveglianza.

Art. 9

Modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato per consenso. Nel caso di esigenze operative impellenti o di obblighi derivanti dal modificarsi del contesto normativo di riferimento, su richiesta di almeno due Regioni o di uno Stato membro, si potrà modificare il presente regolamento con la procedura di adozione dello stesso.

Art. 10

Trasparenza e comunicazione

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato di Sorveglianza i verbali delle riunioni e i relativi documenti saranno resi disponibili per la consultazione sul sito del Programma Operativo www.maritimeit-fr.net anche assicurando un accesso riservato al medesimo ai membri del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Direttivo .

Il testo del presente Regolamento è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Italia-Francia "Marittimo" il 7 Luglio 2010 per procedura scritta.